

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AI BAMBINI AUTISTICI ONLUS (AIABA) PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI E AMBULATORIALI PER SOGGETTI CON SPETTRO AUTISTICO AMBITO TERRITORIALE FIRENZE - PERIODO VALIDITA' dall'ultima firma digitale apposta AL 31/12/2024.

CIG B2FA9627F2

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della SOS Procedura Amministrative privato accreditato dell'Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 31/05/2024

E

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AI BAMBINI AUTISTICI ONLUS (AIABA) di Firenze, di seguito denominata "Associazione", partita IVA/C.F 80027390485 con sede legale in Firenze, Via Desiderio da Settignano, 20, nella persona del suo Legale Rappresentante Silvia Sciammacca domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione,

VISTI

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m. "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l'art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l'intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;

PREMESSO CHE

- la Delibera GRT n. 1476 del 21.12.2018 "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di

- utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
- il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Delibera CRT n. 73 del 09.10.2019 al Focus n.3 “*Dedicato alla Salute Mentale*”, in continuità con i precedenti Piani prevede “*la garanzia di una risposta tempestiva ai bisogni degli utenti a partire dall’esordio, superando attraverso il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato PTRI il paradigma della “stabilizzazione clinica”*”;
 - la delibera aziendale n.249 del 29.02.2024 con la quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per prestazioni semiresidenziali e ambulatoriali per soggetti con spettro autistico ambito territoriale Firenze e la delibera n. con la quale è stato preso atto del verbale della Commissione che ha individuato l’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ASSISTENZA AI BAMBINI AUTISTICI ONLUS (AIABA) per l’erogazione delle prestazioni sanitarie sopra descritte;
 - con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10041 del 14/06/2019 è stato rinnovato l’accreditamento ai sensi della L.R. 51/2009 a favore di Aiaba Onlus - Centro di Via Gabriele D’Annunzio, 23, Firenze quale “Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”;
 - con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11738 del 15/06/2022 è stato rinnovato l’accreditamento ai sensi della L.R. 51/2009 a favore di Aiaba Onlus - Centro di Via Desiderio da Settignano, 20, Firenze quale “Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”;
 - l’Associazione, in qualità di soggetto gestore del Centro in Via Gabriele D’Annunzio di Firenze e del Centro in Via Desiderio da Settignano di Firenze, sotto la propria responsabilità dichiara che:
 - a) i Centri sono in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Firenze n. 2019/DD/02886 per la sede di Via D’Annunzio, n.23 e n. 4480 del 03/05/2001 per la sede di Via da Settignano, n.20;
 - b) al gestore dei Centri non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - c) il gestore dei Centri è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
 - il Regolamento interno dell’Associazione recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 approvato con Decreto del Presidente della G.R.T. n.79/R del 17 novembre 2016 così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
 - l’Associazione ha inviato, ai sensi della DGRT n. 1150/2023, il documento indicato come allegato B) agli atti d’ufficio e che sarà inoltrato al competente settore aziendale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera (ex art.26 della Legge 833/78) per minori di età inferiore ai 18 anni e per adulti con disturbo dello spettro autistico di cui alla Delibera GRT n.1476/2019 e definite per ciascun utente nel Programma Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI).

L’Associazione si impegna ad erogare le prestazioni sotto descritte entro i tetti economici di seguito elencati prioritariamente agli utenti residenti nella Zona Distretto fiorentina e successivamente agli utenti residenti nei territori dell’Azienda USL Toscana Centro, previo preventiva predisposizione e/o

validazione del Progetto Riabilitativo Terapeutico Individuale (PTRI) da parte del Responsabile professionale del presente accordo e comunque non eccedendo dai tetti annuali sotto riportati.

Il volume economico annuo massimo delle prestazioni è così determinato:

A) prestazioni semiresidenziali per soggetti autistici minori: 9 utenti per n. 244 gg l'anno con tariffa €156,59 per un tetto max annuo di €343.871,64;

prestazioni semiresidenziali per soggetti autistici adulti: 20 utenti per n. 244 gg l'anno con tariffa €156,59 per un tetto max annuo di €746.159,20;

le prestazioni semiresidenziali sono rimodulate in base alla presenza oraria di seguito indicata ed indicata nel PTRI predisposto secondo le linee aziendali:

- orario 8,00-13,00 con pasto €100,49

- orario 8,00-13,00 senza pasto €93,49

- orario 13,00-16,00 senza pasto €56,09

B) prestazioni ambulatoriali di gruppo minori: n.1000 prestazioni annue con tariffa €17,41 per un tetto max annuo di €17.410,00

C) prestazioni ambulatoriali altro minori: n. 295 prestazioni annue con tariffa €49,26 per un tetto max annuo di €14.531,70

D) prestazioni ambulatoriali complesse minori: n. 29 prestazioni annue con tariffa €59,52 per un tetto max annuo di €1.726,08.

A fronte del fabbisogno complessivo sopra riportato, il tetto max annuo di spesa è pari ad €1.141.698,62 di cui €1.108.030,84 per posti semiresidenziali e €33.667,78 per prestazioni ambulatoriali.

I due sotto tetti sopra indicati possono fra loro essere compensati previa autorizzazione dei Responsabili Professionali aziendali delle prestazioni.

Per l'annualità 2024, indicativamente il budget stimato è pari a €570.849,31 (periodo giugno/dicembre 2024).

Nel periodo di valenza del presente contratto, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell'Azienda .

L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.

Qualora i professionisti aziendali in collaborazione con il Centro ritengono opportuno ricorrere a modalità di tele riabilitazione o di riabilitazione con sedute da remoto, le prestazioni saranno oggetto di rimborso al 75%.

Per le prestazioni indicate al presente articolo, all'interno dei tetti è consentito lo spostamento di risorse tra le varie tipologie di intervento in funzione del fabbisogno che dovesse mutare nel corso dell'esecuzione del contratto, fermo restando il tetto annuo, su autorizzazione del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze o suo delegato.

ART. 2 - TIPOLOGIA D'ATTIVITA'

L'Associazione è destinata ad ospitare utenti dell'ambito territoriale delle UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Firenze, nel caso di posti vacanti l'Associazione potrà ospitare utenti provenienti dall'ambito territoriale dell'intera Azienda.

Per ciascun utente sarà prevista la fase di valutazione preliminare alla redazione del Progetto Riabilitativo Individuale (PTRI) prevedendo n. 3 giornate equivalenti al modulo riabilitativo specifico

con orario intero, che devono essere inserite nel prospetto riepilogativo mensile e validate dal Responsabile della Struttura aziendale preposta alla definizione del PTRI.

L'Associazione gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.

Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 1476 del 21.12.2018.

L'Associazione si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PTRI (Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale) predisposto in accordo con lo specialista neuro- psichiatra infantile del UFC SMIA di Firenze o lo specialista UFC SMA di Firenze, i professionisti aziendali, i professionisti dei Centri e la famiglia come meglio specificato all'art. 3 del presente accordo e secondo il documento Aziendale PDTA.AGC.02 "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la gestione del paziente con i disturbi dello spettro autistico (DSAut)", che verrà consegnato dall'Azienda all'Associazione in sede di stipula. In caso di aggiornamento del suddetto documento sarà cura del Direttore dell'UF SMA e del Direttore dell'UF SMIA di Firenze fornirlo all'Associazione.

L'Associazione per svolgere i propri compiti mette a disposizione le strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato nel rispetto del rapporto personale/utenza così come previsto dalla Delibera 732/97. Inoltre l'Associazione opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A, punto D, del D.P.G.R. n. 79/R del 17.11.2016, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R.

Tenuto conto delle esigenze individuali dei soggetti, l'Associazione intende promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale, facilitare l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa. Tali finalità potranno essere perseguite anche attraverso specifici progetti, secondo le finalità di cui alla Legge Regionale n.60 del 18 ottobre 2017 "*Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità*".

E' compito dell'Associazione provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti. Il Centro dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi di incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salva letto), di cui al DPCM 12/01/2017, allegato 2 ;
- degli ausili assistenziali di cui alla Delibera GRT n.1313/2015, allegato A.p.1

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute all'Associazione. Nei casi di un accompagnatore durante l'erogazione delle prestazioni, l'onere è a carico degli assistiti.

Il Centro di Via Gabriele D'Annunzio, per l'attività semiresidenziale, rimane aperto dalle ore 9,00 alle ore 15,30 dal Lunedì al Venerdì con chiusura nel mese di Agosto per un periodo di tre settimane. Per i servizi ambulatoriali il Centro rimane aperto dalle ore 15,15 alle ore 19,15 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 09,00 alle ore 18,00.

Il Centro di Via Desiderio da Settignano, per l'attività semiresidenziale rimane aperto dalle ore 9,00 alle ore 16,15, dal Lunedì al Venerdì.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo descritto nel Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale (PRTI) e delle risposte individuali del paziente. L'ammissione dei pazienti in ciascun Centro è subordinata all'autorizzazione rilasciata dalla UFC SMIA o dalla UFC SMA di Firenze, secondo la lista di attesa predisposta dal Direttore della Struttura o suo delegato sulla base di una diagnosi di disturbo dello

spettro autistico (ICD 10 F84), sottoscritta dai familiari e da tutti i professionisti coinvolti, unitamente ai professionisti del Centro.

Il Piano di Trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto (abilità intellettive, comorbilità psichiatriche, capacità comunicative, relazioni sociali, competenze scolastiche acquisite).

Il Centro inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione e/o alla prestazione.

L'accesso al Centro avverrà secondo la seguente procedura:

- l'utente viene preso in carico dalla UFC SMIA o UFC SMA di Firenze e viene sottoposto a valutazione multi professionale; viene quindi redatto il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento, e tempistica, secondo quanto previsto all'art. 1 della presente convenzione.

Il PTRI è condiviso dai professionisti aziendali, dai professionisti del Centro e dalla famiglia.

Il Centro accetta il PTRI quale unico strumento che possa consentire l'accesso alla struttura riabilitativa. Il Centro assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.

L'Associazione si impegna a informare gli utenti su quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

L'eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PTRI sottoscritto, dovrà essere concordata ed autorizzata dalla UFC SMIA o UFC SMA Firenze.

Almeno ogni sei mesi l'UFC SMIA o l'UFC SMA Firenze verifica lo stato di attuazione del PTRI e predispone eventuali modifiche al trattamento e alla sua durata.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

L'Associazione si impegna a programmare le prestazioni rientranti nei tetti economici riconosciuti di cui all'art. 1 del presente accordo.

L'Associazione è tenuta a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla UFC SMIA o UFC SMA di Firenze e alla Struttura amministrativa di riferimento.

Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato alla UFC SMIA o UFC SMA di Firenze e alla Struttura amministrativa di riferimento.

ART. 5 - TARIFFE, TETTO DI SPESA

Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate fino al 31/12/2024 con possibilità di proroga di 6 mesi sono definite all'art.1.

All'interno del tetto finanziario di cui al successivo capoverso le parti concordano che, stante il rispetto all'interno dell'Associazione del rapporto personale/utenza ai parametri della Delibera GRT 732/1997 e di quanto disposto dal Regolamento 79/R, così come aggiornato con il Regolamento 90/R e s.m.i. per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, le prestazioni erogate nei Centri verranno remunerate secondo le tariffe previste dalla Delibera GRT n. 1476/2018 in base alla tipologia di trattamenti effettuati ed al numero di utenti, così come previsto agli artt. 1 e 2 del presente accordo.

L'Associazione accetta per l'intera durata del contratto il tetto finanziario annuo descritto all'art.1 del presente accordo, in esenzione IVA art 10 DPR 633 del 26.10.72 e s.m.i..

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.

L'utilizzo di quanto previsto nel presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo.

La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell'intervento da parte del medico.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni semiresidenziali si precisa che:

- l'intera tariffa è corrisposta per la presenza dell'utente, per l'intera giornata (minimo 6 ore di presenza);

In caso di assenza per tutte le tipologie di prestazioni ambulatoriali e semiresidenziali il costo della prestazione non sarà remunerato. Per le tipologie ambulatoriali del "gruppo minori" la prestazione sarà remunerata solo con il minimo di utenti previsto dalla delibera GRT n.1476/2018.

La frequenza degli utenti, semiresidenziale e prestazioni ambulatoriali, dovrà risultare dal documento riepilogativo mensile delle presenze di cui al successivo articolo 6, firmato dal Responsabile dell'Associazione, verificato e sottoscritto dal Responsabile professionale dell'Azienda per il contratto, come specificato al successivo art. 6.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali si precisa che dovrà essere inviata l'attività suddivisa per tipologia, così come indicata all'art.1, con indicato la frequenza degli utenti, descritta nel documento riepilogativo mensile delle presenze.

ART. 6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

L'Associazione si impegna a registrare i dati di attività del mese di riferimento entro il giorno 5 del mese successivo sul software GAUSS (Sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e manutenzione). Il flusso validato dal competente settore regionale sarà disponibile entro il giorno 20 di ogni mese.

L'Associazione si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività, sulla base del ritorno regionale validato che garantisce la coerenza dei dati validati e i dati che alimentano la fattura.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere rendiconti mensili:

- suddivisi tra semiresidenziale ed ambulatoriale;
- riportare, per il semiresidenziale, e le sotto tariffe previste dall'art.1, l'elenco nominativo degli utenti con indicate le date di presenza, la tariffa applicata, la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo, ultimo comma;
- riportare per l'ambulatoriale, l'elenco nominativo, suddiviso nelle tipologie di prestazioni così come indicate all'art.1 del presente atto.

I rendiconti dovranno essere trasmessi alla Struttura amministrativa aziendale responsabile delle liquidazioni e della tenuta del budget economico assegnato, che li invierà al Responsabile professionale del contratto che verificherà la corrispondenza degli interventi prestati al Programma Terapeutico Riabilitativo.

L'Azienda provvederà alla liquidazione delle sole prestazioni semiresidenziali ed ambulatoriali consolidate dal Sistema Regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo aziendale BGAYDC (Empoli) e dovranno essere indicate le tipologie di attività erogate sulla base del consolidato regionale. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

L'Associazione si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.

La Struttura amministrativa preposta provvederà, purché sia stato rispettato dall'Associazione quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte dell'Associazione dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che l'Associazione rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

L'Associazione è obbligata a fornire i dati di attività di cui all'art. 6 e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo i tracciati record forniti dall'Azienda e conformi al tracciato regionale.

L'Associazione è tenuta inoltre a fornire i dati di attività e di struttura dei presidi che erogano prestazioni di tipo ex art. 26 L. 833/78, secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione che identificano i percorsi assistenziali delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 (SPR).

Inoltre con Delibera GRT n.1171/2018 il Sistema Informativo della Regione Toscana ha predisposto l'alimentazione della documentazione con "Specifiche Funzionali" per ciascun flusso informativo.

- Legge Regionale n. 51/2009 e requisiti previsti nel Regolamento 79/R- 90/R e s.m.i.;

- da eventuali ulteriori disposizioni Regionali e Ministeriali che dovessero intervenire in itinere.

Poiché l'Azienda ai sensi della L. 449 del 27.12.1997 (art. 32 comma 2) è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, l'Associazione, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE

L'Associazione comunicherà al 30 di giugno e al 31 di dicembre di ogni anno, alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno dell'Associazione con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto. L'elenco dovrà essere fornito in formato excel editabile ed in formato pdf. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di ognuno. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva

scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione circa

ART. 9 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno dell'Associazione devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto all'Associazione di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 15.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi l'Associazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali dei Centri, sono a carico dell'Associazione che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 10 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Azienda provvede al controllo amministrativo delle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera erogate dall'Associazione. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione all'Associazione. L'Associazione provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Istituto. L'Associazione è tenuta ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito dell'emissione da parte dell'Istituto delle note di credito ad esso richieste. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto dei tetti economici massimi previsti per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda e nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana.

L'Azienda provvede alla verifica della coerenza tra i dati contenuti nel documento contabile e le prestazioni risultanti dai flussi informativi regionali per tutte le prestazioni erogate dalla Istituto in virtù del presente Accordo contrattuale confrontando i dati contenuti nella fattura periodica e le prestazioni risultanti dal Flusso informativo regionale SPR. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nei flussi informativi regionali, l'Azienda avrà titolo a procedere al blocco del pagamento della relativa fattura dandone comunicazione all'Associazione. L'Associazione è tenuta ad emettere nota di credito per incoerenze ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste all'Associazione.

L'Associazione è tenuto a restituire all'Azienda gli importi già percepiti a seguito di emissione di fattura ma successivamente non riconosciuti dalla Regione Toscana alla data di chiusura dell'anno di riferimento, in quanto connessi a records forniti dalla Istituto medesima non utilizzabili ai fini delle compensazioni infraregionali, tramite emissione di note di credito. In tutti i casi in cui l'Associazione è tenuta all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sul pagamento delle fatture giacenti, di spettanza della Istituto non ancora da liquidate.

Art. 11 – CONTROLLI SANITARI

L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni rese dall'Associazione al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.

L'attività di controllo sanitario è svolta dall'apposita struttura aziendale, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, adottato annualmente dall'Azienda e trasmesso per la dovuta informativa all'Associazione.

L'Azienda redige un verbale di verifica in base al quale l'Associazione è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate ed adeguare, di conseguenza, il flusso informativo regionale SPR. L'Associazione emette nota di credito entro 10 giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda è autorizzata a trattenere gli importi dovuti sulle liquidazioni in giacenza. Qualora l'Azienda, nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento, i pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte dell'Associazione.

Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, l'Associazione si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora l'Istituto non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. L'Associazione si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.
2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute all'Associazione, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui l'Associazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

Infine secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 le fatture dovranno contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara).

ART. 13 – INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE

L'Associazione prende atto che, ai sensi dell'art. 4. comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di

libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

L'Associazione, ai sensi dall'art. 1, comma 19, della citata Legge 23 dicembre 1996, n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Azienda si riserva di adire le azioni necessarie per ripetere le eventuali somme indebitamente erogate alla Struttura, nonché di informare gli organi ed autorità competente per la tutela del cittadino.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Fondazione.

ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Centro dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Centro per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Centro dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concessa al Centro un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora il Centro intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Centro da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità del Centro;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà del Centro vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 15- PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy" e della delibera del Direttore Generale n.250 del 20.02.2020 " Sistema aziendale privacy: procedura per la violazione dei dati" – Data Breach.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e Associazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE

Nell'esecuzione delle prestazioni la Fondazione si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Fondazione o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, la Fondazione dovrà essere dotata di idonea copertura per la responsabilità civile per i danni arrecati a cose e/ persone, anche in caso di rivalsa da parte dell'Azienda, con idoneo massimale, copertura da mantenere per almeno 10 anni.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Associazione è tenuta a far osservare a tutti gli operatori preposti al servizio la normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato con delibera del Direttore Generale n. 16 dell'11.01.2023 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART 19 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE DECORRENZA e DURATA

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio ha sede l'Associazione presso la quale vengono erogate le prestazioni oggetto del presente accordo, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso.

La presente convenzione produce effetti dall'ultima firma digitale apposta al 31 dicembre 2024.

Nelle more della sottoscrizione del accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel medesimo contratto.

Alla scadenza del 31.12.2024, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di ulteriori 6 mesi nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica, come definito dalla Legge n. 118/2022. il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 20 – PERSONALE DELL'AZIENDA

Sono previsti momenti di verifica, con periodicità, da parte degli specialisti del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda, per la predisposizione/verifica dei PTRI di cui all'art. 3 del presente accordo contrattuale.

Il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda, attraverso l'articolazione UFC SMIA e UFC SMA di Firenze, definisce modalità per assicurare ai Centri il necessario supporto clinico agli utenti.

ART. 21 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione dell'accordo il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato;

- il Responsabile professionale il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze attraverso le strutture che predispongono i PTRI;
- il Responsabile dell'esecuzione dell'accordo il Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato;

b) per l'Associazione: il Responsabile del contratto nella figura del Legale Rappresentante.

ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto, che consta di n. 12 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

data dell'ultima firma digitale apposta 06/08/2024

per l'Azienda USL Toscana Centro

il Direttore SOS Procedure amministrative

privato accreditato

dott.ssa Biancarosa Volponi

(firmato digitalmente)

per Associazione Italiana Assistenza

ai Bambini Autistici Onlus (AIABA)

Il Legale Rappresentante

Silvia Sciammacca..

(firmato digitalmente)